



COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO
Città Metropolitana di Cagliari
C.F.: 80004000925

**REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER FUNZIONI
TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31/03/2023, N. 36**

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 17.10.2023

Articolo 1

COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL FONDO EX ART. 45, D.LGS. 36/2023 e

RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e si applica nel caso di appalti di lavori, servizi e forniture.
2. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento per come individuate dal responsabile ed inserito nello specifico gruppo di lavoro.
3. Le somme sono costituite da una percentuale massima pari al 2% dell'importo posto a base di gara di ciascuna opera o lavoro, nonché di ciascun servizio e fornitura, ai sensi dell'articolo 45, comma 2 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.
4. Tali compensi sono riconosciuti per le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in sede di prima applicazione del codice, e saranno successivamente disciplinate da regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che sostituirà integralmente l'allegato I.10 in qualità di allegato al codice di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
5. Le somme fanno parte del medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.
6. Le risorse destinate alla incentivazione del personale per la realizzazione di opere pubbliche e gli appalti di forniture e servizi sono pari al 2% dell'importo posto a base di gara, Iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nella aggiudicazione. Esse sono comprese nel quadro economico.
7. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate sulle somme a base d'asta saranno inseriti nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro, del servizio o della fornitura. In sede di approvazione del progetto esecutivo del lavoro, o del

progetto/programma attuativo del servizio o della fornitura, si provvede a calcolare l'ammontare esatto del compenso da riconoscere al personale coinvolto.

8. Sono inclusi nel limite del 2% gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione.

Articolo 2

ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

1. Gli incentivi di cui al presente regolamento non possono essere corrisposti ai dirigenti.
2. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 100 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.
3. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto il limite di cui al comma 2 del presente articolo è aumentato del 15 per cento.
4. Gli incentivi non possono essere corrisposti per appalti di servizi per i quali non sia nominato il Direttore per l'Esecuzione diverso dalla figura del RUP nelle ipotesi in cui ciò sia espressamente consentito dalle previsioni degli articoli 31 e 32 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 e dall'art. 8 c. 4 dell'allegato I.2 al Codice.

Articolo 3

DESTINAZIONE DELLE RISORSE

1. L'80% (ottanta per cento) del fondo come sopra computato, (pari all'1,60% dell'importo posto a base di gara) costituisce fondo incentivante ed è ripartito tra il tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate specificate all'articolo 1.4 del presente regolamento, nonché tra i loro collaboratori con le modalità specificate nel presente regolamento.
2. Il 20% (venti per cento) del fondo come sopra computato, (pari all'0,40% dell'importo posto a base di gara), escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per superamento della soglia maturata dal dipendente nel corso dell'anno di

competenza, è destinato esclusivamente ai fini di cui all'art. 45, commi 6 e 7, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. così come riportati al successivo articolo 6.

Articolo 4

PRESUPPOSTI

1. I compensi di cui al presente regolamento possono essere ripartiti solamente tra i soggetti cui sono stati affidati formalmente gli incarichi di cui alla presente parte del regolamento con provvedimento (lettera di incarico) del dirigente/responsabile, garantendo una opportuna rotazione, nel rispetto della competenza ed esperienza professionale. In tali incarichi devono essere anche individuati tutti i soggetti individuati, anche con compiti di supporto.
2. Tali incarichi possono, con provvedimento motivato, essere modificati o revocati, sentito il responsabile del procedimento, e fissando la misura dell'incentivo maturato per le attività svolte.
3. Lo stesso responsabile verifica, prima della liquidazione dei compensi in oggetto, il raggiungimento degli obiettivi fissati e dei vincoli dettati dal presente regolamento.
4. I soggetti destinatari di questa incentivazione sono per i lavori coloro che svolgono le seguenti attività:
 - 4.1. programmazione della spesa per investimenti;
 - 4.2. responsabile unico del progetto;
 - 4.3. collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)
 - 4.4. redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - 4.5. redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - 4.6. redazione del progetto esecutivo;
 - 4.7. coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - 4.8. verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - 4.9. predisposizione dei documenti di gara;
 - 4.10. direzione dei lavori;
 - 4.11. ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - 4.12. coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - 4.13. collaudo tecnico-amministrativo;

4.14. regolare esecuzione - Controllo delle procedure di esecuzione;

4.15. verifica di conformità - Verifica e approvazione del Certificato di regolare esecuzione;

5. I soggetti destinatari di questa incentivazione sono per gli appalti di servizi e forniture coloro che svolgono le seguenti attività:

5.1. programmazione della spesa per investimenti;

5.2. responsabile unico del progetto;

5.3. collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)

5.4. redazione del progetto;

5.5. predisposizione dei documenti di gara;

5.6. direzione dell'esecuzione;

5.7. collaboratori del direttore dell'esecuzione

5.8. regolare esecuzione - Controllo delle procedure di esecuzione;

5.9. verifica di conformità;

Articolo 5

RIPARTIZIONE

1 L'80% del "Fondo" è ripartito come previsto nelle tabelle allegate al presente articolo.

2 I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità diretta e personale del procedimento, sub-procedimento o attività.

3 I collaboratori tecnici od amministrativi sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di provvedimenti ecc.) svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano l'attività stessa.

4 Qualora, per la particolare natura del progetto, si renda necessario attivare una specialistica collaborazione esterna (ove ammesso), il compenso per la prestazione resa dal collaboratore esterno, determina la corrispondente esclusione del compenso al personale interno.

5 Ai sensi dell'art. 45 comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto

accertamento, incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 6 del presente regolamento.

6 Ai sensi dell'art. 45, comma 8, del D.Lgs. n. 23/2023 e s.m.i., per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, di norma pari a quanto previsto per la fase di gara.

7 Relativamente ai criteri di ripartizione del fondo, i coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro sulla base delle seguenti percentuali:

PER LAVORI ED OPERE			
1. ATTIVITA' GENERALE	2. Quota	3. ATTIVITA' SPECIFICA	4. % rel.
PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI	10	Attività di analisi, studio e valutazione tecniche ed economiche propedeutiche alla pianificazione, redazione del Documento di Indirizzo alla Progettazione	10
PROGETTAZIONE VERIFICA PROGETTI	16	redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	2
		redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica compreso coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2
		redazione del progetto esecutivo	2
		coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione progetto esecutivo	1
		Attività di verifica progetto	9
FASE DI GARA	20	Predisposizione e controllo degli atti di gara e funzioni di segreteria della Commissione di gara	20
FASE ESECUTIVA	20	Controllo delle procedure di esecuzione	5
		Direzione Lavori e/o Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione	5
		Collaudo amministrativo/Certificato esecuzione tecnico regolare	4
		Verifica e predisposizione degli atti necessari all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione	6
RUP e SUOI COLLABORATORI	34	RUP e suoi Supporti (Espropri, Supporti tecnici e amm.vi ecc.)	34
Totali	100		100

PER SERVIZI E FORNITURE			
1. ATTIVITA' GENERALE	2. Quota	3. ATTIVITA' SPECIFICA	4. % rel.
PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI	10	Analisi dei fabbisogni con relativi atti	10
PROGETTAZIONE	16	Redazione del progetto	16
FASE DI GARA	20	Predisposizione e controllo degli atti di gara e funzioni di segreteria o attività di acquisto MEPA (o equivalenti)	20
FASE ESECUTIVA	20	Controllo delle procedure di esecuzione	4
		Direzione Esecuzione del Contratto (DEC)	10
		Verifica di conformità	6
RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO	34	RUP e suoi supporti (Tecnici ed amm.vi)	34
Totali	100		100

Articolo 6

FONDO PER L'INNOVAZIONE

- 1 Il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 1 del presente regolamento, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ritardi e simili, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, in particolare:
- a. All'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:
 - i. la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - ii. l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - iii. l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

- b. per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - c. per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - d. per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
- 2 Una parte delle risorse deve essere obbligatoriamente utilizzata per le finalità di cui alle lettere b, c, d, del comma 1 del presente articolo;
 - 3 Il fondo per l'innovazione come sopra determinato viene computato su tutte le forme incentivanti computate a norma del presente regolamento, viene assegnato ad apposito capitolo di bilancio ed è assoggettato ad un vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.
 - 4 Il dirigente competente per la pianificazione annuale e l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo è il Responsabile del Settore Lavori Pubblici.
 - 5 Il fondo di cui al presente articolo è incrementato:
 - a. dalla parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente;
 - b. dalla parte di incentivo eccedente i limiti di cui all'art. 2, commi 2 e 3 del presente regolamento.

Articolo 7

DISTRIBUZIONE, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO

- 1 La distribuzione del fondo tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa costituenti il gruppo di lavoro è proposta dal Responsabile del Settore competente in conformità agli atti di costituzione dei gruppi dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché il corretto e puntuale svolgimento delle attività assegnate a ciascun dipendente.
- 2 La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del Responsabile del servizio competente.
- 3 La ripartizione tra il personale originariamente individuato, al fine di confermare l'effettivo contributo singolarmente apportato, sarà oggetto di verifica al termine della prestazione resa, con le stesse modalità della fase iniziale. Nel solo caso di significativa differenza fra i

contributi inizialmente ipotizzati e quelli effettivamente corrisposti dai singoli dipendenti si procederà all'adeguamento della percentuale dell'incentivo.

- 4 Gli incentivi maturati a favore dei dipendenti sono liquidati in busta paga ai dipendenti interessati previo accertamento dei presupposti di erogabilità dell'incentivazione.
- 5 La liquidazione delle quote potrà avvenire solo a seguito della conclusione dell'espletamento della gara d'appalto per ogni lavoro, servizio o fornitura, in base alle attività svolte.

Articolo 8

DECURTAZIONI DELL'INCENTIVO AL PERSONALE INTERESSATO

- 1 Ai sensi dell'art. 45, comma 3, terzo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. si stabilisce che l'incentivo erogato ai sensi del presente regolamento verrà ridotto nei seguenti casi:
 - a. Incremento di costo dell'opera appaltata;
 - b. Incremento dei tempi di esecuzione;
- 2 La riduzione verrà operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche (di cui alle tabelle dell'articolo 1) a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo dell'opera.
- 3 Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabili al personale interno, non siano specificamente ascrivibili ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo sarà effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.
- 4 La riduzione dell'incentivo sarà effettuata come segue:

$I_r = I_t - ((I_t/t)*r) + (I_t/K)*\Delta k$
--

Dove:

I_r = Incentivo ridotto (sino all'azzeramento – I_r sempre ≥ 0)

I_t = Incentivo totale dovuto

t = termine contrattuale

r = ritardo colpevole

K = costo dell'opera (al netto del ribasso)

Δk = differenza di costo in aumento (al netto del ribasso)

- 5 Non costituiranno mai motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:

- a. incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 120, comma 1, lettere a) b) c) d) e comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (con la sola eccezione delle varianti per errore progettuale);
- b. sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
- c. ritardi imputabili esclusivamente alla ditta soggetti a penale per ritardo.

Articolo 9

DISPOSIZIONI VARIE

- 1 In caso di perizie di variante e suppletive, in presenza di prestazioni che di fatto comportano un'attività tecnica aggiuntiva, l'incentivo va riconosciuto sull'importo della perizia di variante e suppletiva.

Articolo 10

LAVORI, SERVIZI E FORNITURE GESTITI DA CENTRALI DI COMMITTENZA O ENTI AGGREGATORI

- 1 Le somme relative al fondo incentivante sono costituite da una percentuale massima pari al 2% dell'importo posto a base di gara di ciascuna opera o lavoro, nonché di ciascun servizio e fornitura, ai sensi dell'articolo 45, comma 2 del D.Lgs. 36/2023.
- 2 La riduzione della percentuale è stabilita in base a quanto previsto dal presente regolamento e/o dai dettami stabiliti da ogni singolo finanziamento.
- 3 In caso di ricorso a Centrali Uniche di Committenza o Enti Aggregatori per lo svolgimento di procedure di gara, agli stessi è riconosciuta una quota parte così articolata:
 - a. Lavori:
 - i. 20% in caso di svolgimento, da parte della centrale unica di committenza, della procedura di gara per l'aggiudicazione dei lavori;
 - ii. 5% in caso, di svolgimento, da parte della centrale unica di committenza, della procedura di gara per l'aggiudicazione di servizi di architettura e ingegneria o assimilabili;
 - b. Servizi e forniture:

- i. 20% in caso di svolgimento, da parte della centrale unica di committenza, della procedura di gara per l'affidamento di servizi e forniture;
- ii. Non è riconosciuta ulteriore percentuale nel caso di svolgimento, da parte della centrale unica di committenza, delle procedure di gara per l'aggiudicazione dei servizi di progettazione o per l'affidamento del servizio di direzione dell'esecuzione del contratto

Articolo 11

RINVIO

- 1 Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

Articolo 12

ENTRATA IN VIGORE E FORME DI PUBBLICITÀ

- 1 Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione. Il presente regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio.
- 2 Il presente regolamento è applicabile per i contratti aggiudicati con il D.Lgs. 31/03/2023 n. 36.
- 3 Si intendono contratti aggiudicati con il D.Lgs. 31/03/2023 n. 36 i contratti la cui determina a contrarre di indizione della procedura di gara per l'affidamento dei lavori, servizi, forniture, concessioni o partenariati pubblico – privati, sia effettuata a partire dal 01.07.2023.